Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Giovedì, 12 marzo 1931 - Anno IX** — **Numero 59**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembro, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 427.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1931, n. 198.

Provvedimenti per favorire la razionale coltivazione delle cave di marmo della Venezia Giulia, pertinenti alla Società « Cava Romana di Nabresina », mediante la installazione di impianti e macchinari e la costruzione di nuove opere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1108, recante provvedimenti per favorire il credito all'industria mineraria;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere, nell'interesse dell'industria e della mano d'opera locale, all'esecuzione di opere per il più razionale ed economico sfruttamento delle cave di marmo di spettanza della Società anonima « Cava Romana di Nabresina », in comune di Aurisina, provincia di Trieste;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga alla legge 27 giugno 1929, n. 1108, il Governo del Re è autorizzato a concedere un contributo annuo di L. 500.000 per la durata di vent'anni a favore della « Cava Romana di Nabresina », Società anonima industria pietre e marmi, con sede in Milano, per la costruzione di opere di sistemazione per la razionale coltivazione della cava di marmi, situata in territorio di Aurisina, provincia di Trieste, secondo il progetto tecnico di esecuzione dei lavori che sarà approvato con decreto del Ministro per le corporazioni.

Art. 2.

Il contributo sarà prelevato sul fondo stanziato in bilancio in forza della legge 27 giugno 1929, n. 1108, a decorrere dall'esercizio 1929-1930 e sarà pagabile il 30 del mese di luglio di ciascun esercizio.

Per le annualità di L. 500.000 degli esercizi 1929-30 e 1930-31, il pagamento sarà effettuato direttamente dall'Amministrazione alla Società, previo nulla osta da rilasciarsi dal Ministero delle corporazioni, in base al certificato di avanzamento dei lavori accertato a cura del Corpo Reale delle miniere.

Art. 3.

La Società « Cava Romana di Nabresina » è autorizzata a cedere le annualità relative agli esercizi 1931-32 e seguenti ad un Istituto di credito di gradimento del Governo, previa approvazione da darsi con decreto emanato dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze, portante il vincolo definitivo a favore dell'Istituto che si renderà cessionario.

Art. 4.

La somma spettante alla Società « Cava Romana di Nabresina », in dipendenza della cessione delle annualità, sarà trattenuta dall'Istituto cessionario, il quale provvederà al versamento alla Società delle somme necessarie per la esecuzione delle opere previo nulla osta da rilasciarsi dal Ministero delle corporazioni, in base al certificato di avanzamento dei lavori accertato a cura del Corpo Reale delle miniere.

Qualora la cessione abbia luogo mediante consegna di obbligazioni emesse dall'Istituto cessionario, il netto ricavo della alienazione di dette obbligazioni sarà depositato presso l'Istituto stesso agli effetti di quanto è disposto nel comma precedente.

Art. 5.

In relazione alla cessione, come sopra approvata dai Ministri per le corporazioni e per le finanze, l'importo integrale delle annualità concesse col presente decreto, sarà dallo Stato versato per tutta la durata di esse, inderogabilmente ed in ogni caso, all'Istituto cessionario.

Art. 6.

La Società dovrà provvedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione, con la nomina di persone di gradimento del Governo.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 53. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 428.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1931, n. 161.

Delimitazione e descrizione delle zone di vigilanza doganale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del testo unico delle leggi doganali approvato col R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, e modificato secondo il R. decreto 2 settembre 1923, n. 1960, il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1248, e la legge 29 novembre 1928, n. 2676;

Visti i decreti Reali 19 aprile 1923, n.1314, 10 agosto 1923, n. 2380, 29 giugno 1924, n. 1131, e 30 giugno 1927, n. 1349, che hanno stabilito e modificato l'organico e le facoltà delle dogane;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le dogane di primo ordine si dividono in due classi, quelle di secondo ordine in tre classi. Ciascuna dogana può essere divisa in sezioni.

Le sezioni doganali sono, di regola, istituite nei Comuni stessi nei quali hanno sede le dogane cui appartengono e delle quali formano parte integrante agli effetti amministrativi, e compiono operazioni nei limiti delle facoltà delle dogane medesime.

Eccezionalmente possono essere istituite sezioni doganali in Comune diverso da quello in cui trovasi la dogana, per l'adempimento di servizi dei quali sia opportuno mantenere il collegamento con quelli della dogana stessa, oppure nei casi di servizi doganali richiesti in via continuativa presso importanti stabilimenti industriali o commerciali, purchè, in questi ultimi casi, le spese per il personale doganale e della Regia guardia di finanza occorrenti ai servizi, nonchè per i locali ad uso ufficio e corpo di guardia, vadano a carico delle persone o degli enti che avranno chiesta l'istituzione delle dette sezioni.

Art. 2.

Nelle località di piccolo traffico lungo la linea doganale, le operazioni di importazione e di esportazione delle merci esenti da diritti di confine, nei limiti delle facoltà delle dogane di secondo ordine terza classe, le operazioni d'importazione delle piccole quantità di merci portate dai viaggiatori e dai marinai per loro uso particolare, le operazioni per il cabotaggio dei prodotti del luogo e la emissione delle bollette di legittimazione, possono essere affidate a brigate della Regia guardia di finanza.

Queste brigate sono considerate, per le accennate operazioni, come posti doganali, funzionanti come sezioni delle dogane alle quali sono aggregate.

Art. 3.

I posti di osservazione previsti dall'art. 2 della legge doganale, oltre agli incarichi loro propri, hanno facoltà di sdaziare le piccole quantità di merci che i viaggiatori importano per loro uso particolare, purchè i diritti di confine per esse dovuti non superino in complesso la somma di L. 50; per queste operazioni funzionano come sezioni delle dogane alle quali sono aggregati.

Art. 4.

Le dogane si distinguono in principali e secondarie.

Le dogane principali concentrano gli introiti, i conti, gli inventari dei mobili e degli attrezzi, i rendiconti dei registri, degli altri stampati d'ufficio e dei contrassegni, e, salvo eccezioni che potranno stabilirsi dal Ministero delle finanze, anche i lavori di statistica e di contenzioso delle dogane secondarie.

Art. 5.

Per la direzione dei servizi le dogane sono raggruppate in circoscrizioni comprendenti una o più dogane principali ed i rispettivi uffici aggregati.

Art. 6.

Con decreti del Ministro per le finanze sono stabilite:

a) le circoscrizioni doganali;

b) le dogane che debbono funzionare come principali e le dogane secondarie a ciascuna d'esse aggregate;

c) le sezioni doganali e le loro facoltà;

d) i posti d'osservazione;

e) i posti doganali di cui all'art. 2 del presente decreto e le dogane cui sono aggregati.

Art. 7.

Sono approvate le annesse tabelle *A* e *B*, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, le quali sostituiscono quelle approvate col R. decreto 30 giugno 1927, n. 1349.

La tabella *A* determina la sede, l'ordine e la classe di ciascuna dogana, le vie da percorrere tra il confine e la dogana per l'entrata e l'uscita delle merci, le facoltà di ciascuna dogana per il deposito e per l'uscita in transito delle merci, nonchè facoltà speciali concesse ad alcune dogane.

La tabella *B* determina la specie delle merci che possono essere importate dalle dogane di ciascuna classe del secondo ordine.

Art. 8.

Il presente decreto avrà attuazione dal 1° aprile 1931; però, le variazioni agli uffici doganali che richiedano provvedimenti in ordine al personale od ai locali d'ufficio, potranno attuarsi anche successivamente, con disposizioni ministeriali, in relazione a tali provvedimenti.

Il R. decreto 19 aprile 1923, n. 1314, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 13. — MANCINI.

Tabella A che determina la sede, l'ordine e la classe di ciascuna dogana, le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci, le facoltà per il deposito e per l'uscita in transito (1) delle merci e le facoltà speciali concesse ad alcune dogane.

DOGANE					Vie doganali	FACOLTA'		
Provincie	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali		per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Agrigento	Porto Empedocle.	I	II	di mare	—	Aperta al deposito	Per tutte le merci	—
Id.	Lampedusa (Isola)	II	III	d.	—	—	—	Importazione di oli di oliva, petrolio, sapone comune, zucchero di 1ª classe e derrate coloniali, per il consumo locale, nonchè delle spugne greggie pescate dai pescatori locali.
Id.	Licata.	II	I	id.	—	Aperta al deposito	—	—
Id.	Sciacca	II	I	id.	—	id.	—	—
Ancona. .	Ancona	I	I	id.	—	id.	Per tutte le merci (1)	—
Id.	Senigallia	II	I	id.	—	id.	—	—
Aosta . .	Aosta	II	I	di terra	La strada nazionale del Piccolo S. Bernardo e quella del Gran San Bernardo con gli altri tronchi di via che coincidendo con la strada stessa giungono dal confine sino all'ufficio doganale. La mulattiera comunale di Col du Mart, che conduce a Fornat-Valgrisanche-Arvier.	—	Per tutte le merci	Autorizzata allo sdoganamento di macchinari e di materiali diversi destinati allo stabilimento locale Ansaldo-Cogne
Ascoli . .	San Benedetto del Tronto	II	II	di mare	—	Aperta al deposito	—	—
Bari . . .	Bari.	I	I	id.	—	id.	Per tutte le merci (2)	—
Id.	Barletta.	I	II	id.	—	id.	—	—

(1) Per la facoltà di attestare l'uscita in transito dei tabacchi sono da osservare le norme regolamentari stabilite in applicazione dell'art. 64 della legge 21 gennaio 1929, n. 67, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

(2) Attualmente ammessa anche per i tabacchi.

DOGANE					Vie doganali	FACOLTA'		
Provincie	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali		per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Segue Bari . . .	Trani	II	I	di mare	—	Aperta al deposito	—	—
Id.	Bisceglie	II	II	id.	—	id.	—	—
Id.	Molfetta.	II	I	id.	—	id.	—	—
Id.	Monopoli	II	I	id.	—	id.	—	—
Bologna .	Bologna.	I	II	interna	—	id.	—	—
Bolzano .	Bolzano	I	II	id.	—	—	—	—
Id.	Fortezza	I	II	di terra	La strada ferrata del Brennero.	—	Per tutte le merci (1)	Funziona come dogana di confine per le merci in entrata e in uscita per la ferrovia del Brennero.
Id.	Brennero	II	I	id.	La strada ferrata e la strada comune che proviene da Innsbruck.	—	Per tutte le merci (1)	Importazione delle merci di qualunque specie destinate al consumo nella regione tra Brennero e Fortezza.
Id.	S. Candido	II	I	id.	La strada ferrata e la strada comune che proviene da Lienz.	—	Per tutte le merci (1)	Operazioni di circolazione per le merci spedite a mezzo di ferrovia da San Candido a Tarvisio e viceversa (via Lienz-Spittal-Villaco). Importazione di tessuti in pezza delle categorie XII, XIII e XIV, nonchè di apparecchi per l'applicazione dell'elettricità, purchè provengano direttamente dall'estero e destinati in Val Pusteria.

(1) Attualmente ammessa anche per i tabacchi.

DOGANE					FACOLTA'		
Provincie	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali	Vie doganali	per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Segue Bolzano .	Merano	II	I	interna	—	—	—	Importazione delle merci delle categorie XII, XIII, XIV, XV, XVI e XXII e di quelle delle voci 597 a 600, 626, 837 a 840, nonchè di apparecchi radiotelefonici destinate al consumo locale della Val Venosta.
Id.	Tubre	II	II	di terra	La strada che corre tra la Val Venosta e il Canton dei Grigioni attraverso la Valle Monastero.	—	Per tutte le merci	—
Id.	Resia	II	I	id.	La strada che da Malles per il passo di Resia mette a Nauders.	—	Per tutte le merci (1)	—
Brindisi . .	Brindisi	I	II	di mare		Aperta al deposito	Per tutte le merci (1)	—
Cagliari .	Cagliari	I	I	id.	—	id.	—	—
Id.	Sant'Antioco . . .	II	III	id.	—	—	—	—
Id.	Calasetta	II	III	id.	—	—	—	—
Id.	Carloforte	II	I	id.	—	Aperta al deposito	—	
Id.	Porto Scuso . . .	II	III	id.	—	—	—	—
Caltanissetta	Gela	II	I	id.	—	Aperta al deposito	—	Importazione di tessuti in pezza delle categorie XII, XIII e XIV.
Campobasso	Termoli	II	II	id.		—	—	—

(1) Attualmente ammessa anche per i tabacchi.

DOGANE					Vie doganali	FACOLTA'		
Provincie	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali		per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Carnaro .	Fiume.	I	I	di mare e di terra (internazionale)	Sul Confine di Stato: La strada ferrata. Il ponte sull'Eneo ed il ponte girevole sulla Fiumara. La strada proveniente dal Porto di Susak che passa il confine al varco della Riva C. Colombo. La strada carreggiabile che proviene da Grohovo e che passa il confine a nord di S. Caterina. La strada proveniente da Castua che passa il confine al crocevia a Nord di Bergudi. La strada proveniente da Castua e da S. Mattia che passa il confine alla Cappella di S. Giovanni. La carreggiabile proveniente da Scurigne e che passa il confine a Nord della Cappella di Santa Maria. La strada proveniente da Sarscioni e da Luban che passa il confine a Sud del bivio di Clanzi. Le strade provenienti da Castua e da Rubessi, che si congiungono al bivio di Mattuglie. La strada proveniente da Castua che passa il confine tra Giussici e Spincici. La strada proveniente da S. Mattia e da Marceglie che passa il confine sotto Zidovje. Le strade carreggiabili provenienti da Castua e da Studena e che passano il confine a Sud di Bresa ed a Nord della Cappella di S. Michele. La carreggiabile proveniente da Pod Medvejci e che passa il confine a Casa di Caccia. Le strade provenienti dalle valle di Loz e di Clabar che passano il confine a Clabranska, a quota 909 di Monte Valcovizza Grande ed a Dolina dei Noccioli. Sul confine della Zona Franca del Carnaro: La rotabile litoranea che passa il confine della zona Franca del Carnaro a Draga Valsantamarina. La strada rotabile per Giussici e Giordani e quella per il Monte Maggiore che passa il confine della zona Franca del Carnaro a Smogori ed a Franci; la strada che da Franci conduce a Ruccavazzo e	Aperta al deposito	Per tutte le merci (1)	Provvede con gli uffici aggregati ai vari servizi per l'applicazione del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 139 che ha istituita la zona franca del Carnaro.

(1) Attualmente ammessa anche per i tabacchi.

DOGANE						FACOLTA'		
Provincie	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali	Vie doganali	per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Segue Carnaro .	Fiume.	I	I	di mare e di terra (internazionale	che è tagliata dalla linea della zona Franca al sottopassaggio della ferrovia. La rotabile che conduce a Dosso di Laurana e che passa il confine della zona Franca del Carnaro a quota 390 (Monte Croce) e la mulattiera che a questa si raccorda in località Tulisevizza. La mulattiera proveniente da Abbazia e la rotabile proveniente da Ica e Pogliane che si congiungono sotto il bivio di Tumpici; le mulattiere che, provenienti da Ica e da Icici, si raccordano alla suddetta rotabile di Pogliane. La strada ferrata della zona Franca del Carnaro.			
Catania .	Catania	I	I	di mare	—	Aperta al deposito	Per tutte le merci (1)	—
Id.	Riposto	II	I	id.	—	id.	—	—
Catanzaro.	Catanzaro Marina.	II	I	id.	—	id.	—	—
Id.	Crotone	II	I	id.	—	id.	—	—
Id.	Vibo Valentia (Porto Santa Venere)	II	I	id.	—	id.	—	—
Chieti . .	Ortona a mare . .	II	I	id.	—	id.	Per tutte le merci	—
Como. . .	Como	I	I	interna	—	id.	—	—
Id.	Ponte Chiasso. . .	I	II	di terra	La strada nazionale di Chiasso.	id.	Per tutte le merci	Funziona come Posto di osservazione della dogana di Como per le seterie in reimportazione.

(1) Attualmente ammessa anche per i tabacchi.

DOGANE						FACOLTA'		
Provincie	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali	Vie doganali	per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Segue Como . .	Chiasso	I	II	di terra (internazionale all'estero)	La strada ferrata.	—	Per tutte le merci (1)	—
Id.	Ronago	II	III	di terra	La strada da Novazzano a Ronago, quella della Rosega che passa dalle Quattro opinioni dal Crociale e l'altra che da Pedrinate mette a Drezzo.	—	—	—
Id.	Maslianico	II	III	id.	La strada comunale di Chiasso.	—	—	—
Id.	Bizzarone	II	III	id.	Le strade comunali di Bizzarone e Casanova provenienti da Brusato (Svizzera).	—	—	—
Id.	Porlezza	II	I	di lago	Il lago di Lugano.	—	Per tutte le merci, caricate sui piroscafi del lago	—
Id.	Osteno	II	III	id.	Il lago di Lugano.	—	—	—
Id.	S. Margherita (Lago di Lugano)	II	III	id.	Il lago di Lugano.	—	—	Funziona altresì come Posto di osservazione della dogana di Porlezza.
Id.	Lanzo d'Intelvi .	II	III	di terra	La strada del Valmara.	—	—	—
Id.	Oria	II	II	di lago	Il lago di Lugano.	—	—	Funziona altresì come Posto di osservazione della dogana di Porlezza.
Cosenza .	Paola	II	I	di mare	—	Aperta al deposito	—	—
Id.	Trebisacce	II	III	id.	—	—	—	—
Cuneo . .	S. Dalmazzo di Tenda	I	II	di terra	La strada nazionale che conduce a Tenda. — Il sentiero della Valle Gordolasca che, passando per il valico di S. Grato, si unisce con quello della Rovina e Moncolasco, e infine col sentiero di S. Giacomo il quale mette ad Entraque. — I sentieri Valletta e Vallasco che dal Colle della Ciriegia e da Mollières si uniscono alla via delle Terme di Valdieri, la quale mette all'ufficio doganale di S. Anna di Valdieri.. — La strada ferrata.	—	Per tutte le merci	—

(1) Attualmente ammessa anche per i tabacchi.

DOGANE					Vie doganali	FACOLTA'		
Provincie	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali		per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Segue Cuneo . .	Argentera	II	II	di terra	La strada nazionale del Colle della Maddalena ed il sentiero del Colle Puriac che si congiungono vicino alle Grangie presso Argentera. — Il sentiero che dal Colle Alto e dal sentiero di S. Antonio mette a Vinadio; la via del Colle della Lombarda, Orgiano e S. Anna. — La strada che per lo Traversette mette direttamente in Francia. — Il sentiero detto Costizzo proveniente dal Colle di Agnello che fa capo a Chianale. — Il sentiero che per il Colle del Citrone fa capo a Saretto. — Il sentiero che dal Colle dei Sabbioni conduce alla frazione Porcera, da dove si biforca, a sinistra verso la Valle del Bousset; a destra per S. Lucia, mettendo entrambi a Entraque.	—	Per tutte le merci	—
Ferrara . .	Porto Garibaldi. .	II	II	di mare	—	—	—	—
Id.	Volano	II	III	id.	Dal mare, il canale di Bocca di Po di Volano ed il canale di Passo della Falce.	—	—	—
Firenze .	Firenze	I	II	interna	—	Aperta al deposito	—	—
Foggia . .	Manfredonia . . .	II	I	di mare	—	id.	—	—
Id.	Vieste	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Rodi Garganico. .	II	I	id.	—	Aperta al deposito	—	—
Forlì . . .	Rimini	II	I	di mare	—	id.	—	Importazione di tappeti di velluto di cotone.
Id.	Cattolica	II	III	id.	—	—	—	—
Id.	Cesenatico.	II	III	id.	—	—	—	—

DOGANE						FACOLTA'		
Provincie	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali	Vie doganali	per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Genova. .	Genova	I	I	di mare	—	Aperta al deposito	Per tutte le merci (1)	—
Id.	Camogli	II	III	id.	—	—	—	—
Id.	S. Margherita Ligure	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Chiavari	II	III	id.	—	—	—	—
Id.	Lavagna	II	III	id.	—	—	—	—
Id.	Sestri Levante . .	II	II	id.	—	—	—	Importazione dei fosfati naturali destinati alla fabbricazione dei concimi chimici.
Id.	Riva Trigoso . . .	II	III	id.	—	—	—	—
Gorizia. .	Gorizia	I	II	di terra	La strada ferrata. — Le strade comuni da Skofialoka a Circhina e da Longatico inferiore a Idria.	—	Per tutte le merci (1)	—
Id.	Piedicolle	I	II	id.	La strada ferrata dalla Jugoslavia. — La strada comune da Skofialoka e Piedicolle.	—	Per tutte le merci (1)	—
Id.	Cotedarsizza . . .	II	III	id.	La strada comune da Longatico inferiore a Godovici.	—	—	—
Id.	Gruden	II	III	id.	La strada che da Calce mette a Zolla	—	—	—
Id.	Bresenza	II	III	id.	La strada comune da Ziri ad Idria.	—	—	—
Grosseto .	Porto S. Stefano .	II	I	di mare	—	Aperta al deposito	—	—
Id.	Follonica	II	II	id.	—	Aperta al deposito	—	Importazione di ghisa da affinazione e fusione allo stato greggio comune e specolare per lo stabilimento locale (alti forni).
Id.	Giglio (Isola) . . .	II	III	id.	—	—	—	—

(1) Attualmente ammessa anche per i tabacchi.

DOGANE						FACOLTA'		
Provincie	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali	Vie doganali	per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Imperia	Imperia	I	II	di mare	—	Aperta al deposito	Per tutte le merci	—
Id.	San Remo	I	II	id.	—	id.	id.	—
Id.	Ventimiglia	I	II	di terra (internazionale)	La strada ferrata. — La mulattiera della Cappella di Casa Giovanna (strada del Passo del Muratore), che passa da Pigna. La strada nazionale proveniente dal confine francese.	id.	Per tutte le merci (1)	—
Id.	Piena	II	I	di terra	La strada ferrata. La strada della Valle del Roia, proveniente dal confine francese. — La strada comunale del Passo-Vescovo per le provenienze da Sospello.	—	Per tutte le merci, per la strada ferrata, e per quella della Valle del Roia	—
Istria	Poal	I	I	di mare	—	Aperta al deposito	Per tutte le merci (1)	—
Id.	Capodistria	II	I	id.	—	—	—	—
Id.	Isola	II	I	id.	—	Aperta al deposito	—	—
Id.	Pirano	II	I	id.	—	—	Per tutte le merci	—

(1) Attualmente compresi i tabacchi.

DOGANE						FACOLTA'		
Provincie	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali	Vie doganali	per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Segue Istria. . .	Umago	II	III	di mare	—	—	—	—
Id.	Cittanova	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Parenzo	II	I	id.	—	—	—	—
Id.	Rovigno.	II	I	id.	—	—	—	—
Id.	Lussinpiccolo (isola di Lussino)	II	I	id.	—	—	—	—
Id.	Lussingrande (isola di Lussino)	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Neresine (isola di Lussino)	II	III	id.	—	—	—	—
Id.	Cherso (isola) . . .	II	I	id.	—	—	—	—
Id.	Porto Altona . . .	II	I	id.	—	—	—	—
Lecce. . .	Otranto	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Gallipoli.	II	I	id.	—	Aperta al deposito	—	—
Livorno. .	Livorno	I	I	id.	—	Aperta al deposito	Per tutte le merci (1)	—
Id.	Portoferraio (isola d'Elba)	II	I	id.	—	Aperta al deposito	—	Importazione di macchine per la fabbricazione di materiali da costruzioni edilizie e per l'estrazione e la lavorazione di minerali, e laminatoi per la siderurgia.
Id.	Marciana Marina (isola d'Elba)	II	III	id.	—	—	—	—
Id.	Rio Marina (isola d'Elba)	II	II	id.	—	—	—	—

(1) Attualmente compresi i tabacchi.

DOGANE					Vie doganali	FACOLTA'		
Provincie	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali		per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Segue **Livorno** . .	Porto Longone (Isola d'Elba)	II	III	di mare	—	—	—	—
Id.	Cam; o nell'Elba .	II	III	id.	—	—	—	—
Id.	Capraia (Isola) . .	II	III	id.	—	—	—	—
Id.	Piombino	I	II	id.	—	Aperta al deposito	—	—
Id.	Marina di Cecina .	II	III	id.	—	—	—	—
Lucca . .	Viareggio	II	I	id.	—	Aperta al deposito	—	—
Id.	Forte dei Marmi .	II	II	id.	—	—	—	—
Macerata .	Porto Civitanova .	II	II	id.	—	—	—	Importazione dei silicati di potassio e di sodio per l'industria vetraria.
Massa Carrara	Marina di Carrara	II	I	id.	—	—	—	—
Id.	Marina di Massa .	II	III	id.	—	—	—	—
Messina .	Messina	I	I	id.	—	Aperta al deposito	Per tutte le merci (1)	—
Id.	Giardini	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Lipari (Isola) . . .	II	III	id.	—	—	—	—
Id.	Canneto	II	I	id.	—	Aperta al deposito	—	—
Id.	Milazzo	II	I	id.	—	Aperta al deposito	—	—
Id.	Patti	II	II	id.	—	id.	—	—

(1) Attualmente compresi i tabacchi.

DOGANE					Vie doganali	FACOLTA'		
Provincie	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali		per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Milano . .	Milano	I	I	interna	—	Aperta al deposito	—	—
Napoli . .	Napoli.	I	I	di mare	—	id.	Per tutte le merci (1)	—
Id.	Portici	II	I	id.	—	id.	—	—
Id.	Torre del Greco. .	II	I		—	id.	—	—
Id.	Torre Annunziata.	I	II	id.	—	id.	—	—
Id.	Castellammare di Stabia	I	II	id.	—	id.	—	—
Id.	Piano di Sorrento	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Pozzuoli.	II	I	id.	—	—	—	—

(1) Attualmente compresi i tabacchi.

DOGANE					Vie doganali	FACOLTA'		
Provincie	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali		per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Segue Napoli	Capri (Isola)	II	II	di mare	—	—	—	—
Id.	Procida	II	III	id.	—	—	—	—
Id.	Porto d'Ischia (Isola d'Ischia)	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Ponza (Isola)	II	II	id.	—	—	—	—
Novara	Novara	I	II	interna	—	Aperta al deposito	—	—
Id.	Arona	II	I	di lago	Il lago Maggiore.	id.	Per tutte le merci caricate sui piroscafi del Lago (1)	—
Id.	Piaggio di Valmara	II	II	di terra e di lago	Il lago Maggiore e la strada nazionale che da Piaggio di Valmara mette a Cannobio.	—	—	—
Id.	Domodossola	I	II	di terra	La strada ferrata.	—	Per tutte le merci (1)	—
Id.	Iselle	II	II	id.	La strada nazionale del Sempione.	—	Per tutte le merci	—
Id.	Ponte Ribellasca	II	II	id.	La strada che dalla Valle delle Cento Valli, toccando Camedo per il Ponte di Ribellasca mette a Re. — La ferrovia elettrica Locarno-Domodossola.	—	Per tutte le merci trasportate con la ferrovia elettrica Locarno-Domodossola	—

(1) Attualmente compresi i tabacchi.

DOGANE					Vie doganali	FACOLTA'		
Provincie	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali		per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Nuoro . .	Bosa	II	I	di mare	—	Aperta al deposito	—	—
Id.	Arbatax	II	III	id.	—	—	—	—
Id.	Orosei	II	III	id.	—	—	—	—
Palermo .	Palermo	I	I	id.	—	Aperta al deposito	Per tutte le merci (1).	—
Id.	Ustica (Isola) . . .	II	III	id.	—	—	—	—
Id.	Termini Imerese .	II	I	id.	—		—	—
Pesaro . .	Pesaro.	II	I	id.	—	Aperta al deposito	—	—
Id.	Fano	II	II	id.	—	Id.	—	—
Pescara. .	Pescara	II	I	id.	—	Id.	Per tutte le merci.	—
Potenza .	Maratea	II	III	id.	—	—	—	—
Ragusa . .	Pozzallo	II	I	id.	—	—	—	—
Id.	Marina di Ragusa.	II	III	id.	—	—	—	—
Ravenna .	Ravenna	I	II	id.	Il Canale Corsini detto anche « Candiano ».	Aperta al deposito	Per tutte le merci.	—
Reggio Calabria	Reggio di Calabria	I	II	id.	—	Id.	—	—

(1) Attualmente compresi i tabacchi.

DOGANE					Vie doganali	FACOLTA'		
Provincie	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali		per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Segue Reggio Calabria	Villa San Giovanni	II	II	di mare	—	Aperta al deposito	—	—
Roma . .	Roma	I	I	interna	—	Aperta al deposito	Per tutte le merci destinate alla Città del Vaticano o ad Enti od Istituti dipendenti dalla S. Sede.	—
Id.	Anzio	II	II	di mare	—	—	—	—
Id.	Terracina	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Formia	II	I	id.	—	Aperta al deposito	—	—
Id.	Gaeta	II	II	id.	—	Id.	—	—
Id.	Civitavecchia . . .	I	II	id.	—	Aperta al deposito	Per tutte le merci (1).	—
Rovigo . .	Tolle	II	II	id.	Dal mare, il Po di Tolle, la Busa Bastimento, il Po della Pila con le Bocche Scirocco, Levante e Tramontana, il Po di Levante ed il Po di Gnocca.	—	—	—
Salerno . .	Salerno	I	II	id.	—	Aperta al deposito	—	—
Id.	Amalfi	II	II	id.	—	—	—	—
Sassari . .	Porto Torres . . .	I	II	id.	—	Aperta al deposito	—	—

(1) Attualmente compresi i tabacchi.

DOGANE					Vie doganali	FACOLTA'		
Provincie	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali		per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Segue Sassari . .	Alghero	II	II	di mare	—	Aperta al deposito	—	—
Id.	Argentiera	II	III	id.	—	—	—	—
Id.	S. Teresa di Gallura	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Maddalena (Isola).	II	I	id.	—	Aperta al deposito	—	—
Id.	Terranova Pausania	II	I	id.	—	—	—	—
Id.	Golfo Aranci . . .	II	III	id.	—	—	—	—
Savona . .	Savona	I	I	id.	—	Aperta al deposito	Per tutte le merci (1).	—
Siracusa .	Siracusa.	I	II	id.	—	Id.	Per tutte le merci.	—
Id.	Augusta	II	I	id.	—	Id.	—	—
Id.	Marzameni	II	III	id.	—	—	—	—
Sondrio. .	Tirano.	II	I	di terra	La strada comunale di Piattamala procedente dalla Valle di Poschiavo, la ferrovia del Bernina, e il sentiero che da Viano conduce a Baruffini di Tirano.	—	Per tutte le merci (2).	—
Id.	Semogo	II	III	id.	La strada di Forno per il territorio extra-doganale di Livigno e Trepalle. [illegible]	—	—	—
Id.	Stelvio	II	III	id.	La strada comunale di S. Maria del Canton Grigioni. (Giogo S. Maria - Umbrail).	—	—	—

(1) Attualmente compresi i tabacchi.
(2) Attualmente compresi i tabacchi non lavorati.

DOGANE						FACOLTA'		
Provincie	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali	Vie doganali	per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Segue **Sondrio**	Villa di Chiavenna	II	I	di terra	La strada nazionale di Samaden.	—	Per tutte le merci.	—
Id.	Montespluga . . .	II	II	id.	La strada nazionale dello Spluga.	—	Per tutte le merci.	Importazione di unto da carri per il consumo locale.
Spezia	Spezia.	I	II	di mare	—	Aperta al deposito	Per tutte le merci.	—
Id.	Porto Venere . . .	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Pertusola	II	I	id.	—	—	—	—
Id.	Lerici	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Monterosso al mare	II	II	id.	—	—	—	—
Taranto	Taranto	I	II	id.	—	Aperta al deposito	—	—
Teramo	Giulianova	II	II	id.	—	—	—	—
Torino	Torino.	I	I	interna	La strada nazionale del Colle de la Rou che fa capo a Bardonecchia. — La strada comunale de la Grande Tour, che fa capo a Mélézet. La strada di terza classe che dal Colle della Scala conduce al Pian del Colle-Mélézt-Bardonecchia	Aperta al deposito	—	—
Id.	Modane	I	II	di terra (internazionale all'estero)	La strada ferrata.	—	Per tutte le merci (1).	—
Id.	Bobbio Pellice . .	II	III	di terra	La strada comunale che dal Colle della Croce porta alle borgate di Villanova Ferrera, Malpertus o Bobbio Pellice.	—	—	—
Id.	Molaretto	II	I	id.	La strada nazionale del Moncenisio.	—	Pei cavalli e le vetture dei viaggiatori e per il bestiame e l'avena destinati alle forniture militari del Cenisio.	—
Id.	Clavières	II	II	id.	La strada che dal Colle del Monginevro porta a Clavières e Cesana.	—	Per tutte le merci.	—

(1) Attualmente compresi i tabacchi.

DOGANE					Vie doganali	FACOLTA'		
Provincie	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali		per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Trapani	Trapani	I	II	di mare	—	Aperta al deposito	Per tutte le merci (1).	—
Id.	Castellammare del Golfo.	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Marsala	I	II	id.	—	Aperta al deposito	—	—
Id.	Mazzara del Vallo	II	I	id.	—	Id.	—	—
Id.	Favignana (Isola) .	II	II	id.	—	—	—	—
Id.	Pantelleria (Isola).	II	I	id.	—	—	—	—
Trento	Trento	I	I	interna	—	Aperta al deposito	—	—
Trieste	Trieste	I	I	di mare	—	Id.	Per tutte le merci (1).	—
Id.	Muggia	II	II	id.	—	Id.	—	—
Id.	Postumia	I	II	di terra	La strada ferrata. La strada proveniente dalla valle di Circonico che, per Recchio e Uncia (Nnic), si congiunge con la strada Lubiana-Postumia. Le strade che da Loze da Otok conducono a S. Pietro del Carso.	—	Per tutte le merci (1).	—
Id.	Caccia.	II	I	id.	La grande strada Lubiana-Postumia-Trieste.	—	Per tutte le merci.	—
Id.	Grado	II	II	di mare	Il canale lagunare che dal mare mette all'Isola di Grado.	—	—	—
Id.	Monfalcone	II	I	id.	—	Aperta al deposito	Per tutte le merci che si imbarcano per provvista di bordo sulle navi in uscita dal Cantiere.	—
Udine	Udine	I	I	interna	La strada comune del Passo di Monteroce a Timau.	id.	—	—

(1) Attualmente compresi i tabacchi.

DOGANE					Vie doganali	FACOLTA'		
Provincie	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali		per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Segue Udine . .	Pontebba	I	II	di terra	La strada ferrata.	—	Per tutte le merci spedite con la ferrovia (1)	—
Id.	Tarvisio	I	II	id.	Le strade ferrate dall'Austria e dalla Jugoslavia. — Le strade comuni Thörl-Tarvisio dall'Austria e Kraniskagora-Fusine dalla Jugoslavia.	—	Per tutte le merci (1).	—
Id.	Porto Nogaro . . .	II	III	di mare	Lavia d'acqua da Canalmuro-Porto Buso per il fiume Corno.	—	—	—
Id.	Cervignano	II	III	id.	La via d'acqua da Canalmuro-Porto Buso per il fiume Ausa, e dalla laguna di Grado per il fiume Natissa.	—	—	—
Varese . .	Porto Ceresio . . .	II	I	di terra e di lago	Il lago di Lugano e la strada che da Brusino Arsizio (Svizzera) mette a Porto Ceresio (Varco Termine).	—	Per tutte le merci caricate sui piroscafi del lago.	—
Id.	Saltrio	II	III	di terra	La strada che da Arzo (Svizzera) mette a Saltrio.	—	—	—
Id.	Gaggiolo.	II	III	id.	Le due strade che da Stabio (Svizzera) mettono a a Cantello: una che passa da Gaggiolo (strada del Gaggiolo), l'altra che passa da Rodero (strada di S. Margherita).	—	—	—
Id.	Clivio	II	II	id.	Le strade comunali provenienti da Ligornetto, da Arzo e da S. Pietro.	—	—	—
Id.	Luino	I	II	di terra e di lago (internazionale)	Il lago Maggiore e la strada ferrata.	—	Per tutte le merci (2).	—
Id.	Brusimpiano . . .	II	III	di lago	Il lago di Lugano.	—	—	—
Id.	Cremenaga	II	III	di terra	La strada che attraversa il ponte sul Tresa.	—	—	—
Id.	Ponte Tresa. . . .	II	I	di terra e di lago	La strada che attraversa il ponte sul Tresa ed il lago di Lugano.	—	Per tutte le merci caricate sui piroscafi del lago.	—

(1) Attualmente compresi i tabacchi.
(2) Attualmente compresi i tabacchi per la via ferrata.

DOGANE						FACOLTA'		
Provincie	Sede	Ordine	Classe	Se di frontiera (di mare, di terra o di lago) interne od internazionali	Vie doganali	per il deposito	per l'uscita in transito	altre speciali
Segue Varese . .	Fornasette	II	II	di terra	La strada provinciale della Svizzera.	—	Per tutte le merci.	Funziona altresì come Posto di osservazione della dogana di Luino.
Id.	Armio Lozzo . . .	II	III	id.	Il sentiero che da Indemini (Svizzera) mette direttamente ad Armio Lozzo	—	—	—
Id.	Zenna	II	II	di terra e di lago	Il lago Maggiore e la strada comunale procedente dalla Svizzera attraverso Zirinella.	—	—	—
Id.	Palone	II	III	di terra	La strada di Cassinone (strada) Dumenza-Sessa).	—	—	—
Venezia .	Venezia	I	I	di mare	Le barche con merci a bordo devono percorrere i canali di Rocchetta, Malamocco, Poveglia, Santo Spirito, S. Clemente, Orfano, Campo interno del Porto di Lido e San Marco.	Aperta al deposito	Per tutte le merci (1).	—
Id.	Chioggia.	II	I	id.	—	Id.	—	—
Verona . .	Verona	I	II	interna	—	Id.	—	—
Zara . . .	Zara.	I	II	di mare	—	—	—	Provvede ai particolari servizi stabiliti dal Ministero delle Finanze in relazione allo speciale regime doganale del territorio di Zara.
Id.	Lagosta (isola) . .	II	II	id.		—		Provvede ai particolari servizi stabiliti dal Ministero delle Finanze in relazione allo speciale regime doganale del territorio di Lagosta.

(1) Attualmente compresi i tabacchi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze

MOSCONI.

TABELLA **B.**

Merci delle quali è permessa l'importazione dalle dogane di secondo ordine

AVVERTENZE.

Le facoltà d'importazione conferite con la presente tabella s'intendono subordinate all'osservanza delle leggi speciali e delle convenzioni internazionali che vietano o limitano l'importazione di alcune merci.

Le dogane facoltizzate a concedere importazioni di merci ammesse in franchigia per effetto di speciali disposizioni, o a compiere importazioni di pacchi postali, o importazioni temporanee, non sono soggette, per il compimento di tali operazioni, alle limitazioni della presente tabella.

Le facoltà per la importazione delle merci includono quella dell'importazione dei recipienti nei quali le merci medesime sono contenute.

Gli oggetti portati dai merciai ambulanti per il loro commercio, sino all'ammontare complessivo di L. 150 di diritti di confine, gli oggetti portati dai viaggiatori per loro uso particolare coi propri bagagli, e le piccole paccottiglie dei marinai, possono essere importati da qualunque dogana.

Sezione e categoria della Tariffa doganale in cui trovansi classificate le merci			DOGANE DI SECONDO ORDINE		
Sezione	Categoria	Titolo	Prima classe	Seconda classe	Terza classe
I	I	Animali vivi	Tutte	Tutte	Tutte.
»	II	Carni, brodi, minestre e uova	Id.	Animali morti, carni ed uova	Animali morti, carni ed uova.
»	III	Latte e prodotti del caseificio	Id.	Latte fresco — Burro di latte (compresa la ricotta) — Formaggio.	Latte fresco — Burro di latte (compresa la ricotta) — Formaggio.
»	IV	Prodotti della pesca	Id.	Tutte, esclusi i pesci marinati, sott'olio od altrimenti preparati.	Pesci freschi, anche congelati — Pesci secchi, salati o affumicati — Crostacei, testacei e molluschi, freschi.
»	V	Coloniali e loro succedanei, zuccheri e prodotti zuccherati.	Id.	Caffè e zucchero di prima classe, fino alla quantità di kg. 200 per ciascuna merce.	Nessuna.
»	VI	Cereali, legumi, tuberi e loro derivati alimentari.	Id.	Tutte	Tutte, eccettuati l'orzo tallito (malto) e le farine diverse da quelle di frumento e di granturco giallo o rosso.
»	VII	Ortaggi e frutta	Id.	Id.	Tutte, eccettuati: gli ortaggi secchi, preparati per minestre o per condimento; i frutti, i legumi e gli ortaggi nell'aceto, in salamoia, nell'olio o nello spirito.
»	VIII	Bevande	Id.	Birra al massimo dei gradi — Ghiaccio e neve.	Ghiaccio e neve.
»	IX	Sale e tabacchi	(Vedi disposizioni della tariffa)	(Vedi disposizioni della tariffa)	(Vedi disposizioni della Tariffa).
II	X	Semi e frutti, oleosi, e loro residui	Tutte	Semi oleosi di lino e di ricino — Olive fresche — Copra — Panelli di semi oleosi e di altre materie oleose — Sansa di olive.	Olive fresche — Panelli di semi oleosi e di altre materie oleose — Sansa di olive.
»	XI	Oli e grassi, animali e vegetali, e cere.	Id.	Lardo	Lardo.
III	XII	Canapa, lino, juta e altri vegetali filamentosi, escluso il cotone.	Canapa greggia e pettinata — Stoppa di canapa — Lino greggio e pettinato — Stoppa di lino — Juta greggia e pettinata — Sparto — Crino vegetale — Vegetali filamentosi non nominati greggi e pettinati — Cordami, cordicelle e spago, anche incatramati, esclusi quelli di cocco, sparto, tiglio e simili — Filetti di cocco, sparto, tiglio e simili — Cordami di cocco, sparto tiglio e simili — Filati di lino, semplici — Filati di canapa, semplici — Filati di lino e di canapa, ritorti — Filati di juta — Filati e spago di carta — Filati di lino e di canapa, da cucire, in matassine, in gomitoli, su rocchetti e simili, o comunque preparati per la vendita al minuto — Reti — Tele di lino e di canapa incatramate, oliate e simili, smerigliate.	Canapa greggia e pettinata — Stoppa di canapa — Lino greggio e pettinato — Stoppa di lino — Juta greggia e pettinata — Sparto — Crino vegetale — Vegetali filamentosi non nominati greggi e pettinati.	Canapa greggia e pettinata — Stoppa di canapa — Lino greggio e pettinato — Stoppa di lino — Juta greggia e pettinata — Sparto — Crino vegetale — Vegetali filamentosi non nominati greggi e pettinati.
»	XIII	Cotone	Cotone: in bioccoli o in massa; depurato, lavato e sgrassato (idrofilo); impregnato di sostanze antisettiche, anche preparato per la vendita al minuto; in ovatte — Cascami di cotone — Filati semplici e filati	Cotone: in bioccoli o in massa — Cascami di cotone.	Nessuna.

Sezione e categoria della Tariffa doganale in cui trovansi classificate le merci			DOGANE DI SECONDO ORDINE		
Sezione	Categoria	Titolo	Prima classe	Seconda classe	Terza classe
			ritorti mercerizzati e non mercerizzati — Catene ordite — Filati da cucire, in matassine, in gomitoli, su rocchetti e simili, o comunque preparati per la vendita al minuto — Corde — Reti — Tessuti incatramati, oliati e simili — Tessuti smerigliati.		
III	XIV	Lana, crino e peli	Lane: naturali o sudice; lavate; tinte; cardate; pettinate; meccaniche — Crino animale — Pelo — Setole — Filati di lana, altri — Lavori grossolani di crino.	Lane naturali o sudice e lane lavate — Crino animale greggio — Pelo greggio — Setole greggie.	Lane naturali o sudice e lane lavate.
»	XV	Seta e seta artificiale	Bozzoli — Seta tratta greggia o tinta — Cascami di seta greggi, pettinati, filati.	Bozzoli	Bozzoli.
»	XVI	Vestimenta, biancheria e altri oggetti cuciti non compresi in altre categorie.	Oggetti cuciti, limitatamente ai sacchi.	Oggetti cuciti, limitatamente ai sacchi	Nessuna.
IV	XVII	Minerali metallici, ceneri e scorie	Tutte	Tutte	Nessuna.
»	XVIII	Ghisa, ferro e acciaio	Id.	Rottami di ferro e di acciaio e rottami di ghisa (limitatamente a quelli che provengono da demolizione o riparazioni di bastimenti in vicinanza della dogana, semprechè il materiale sia ridotto nelle condizioni volute dalla Tariffa) — Rotaie per ferrovie e tramvie — Traversine di ferro o di acciaio, finite, per ferrovie e per tramvie — Stecche di ferro o di acciaio, per congiunzione delle rotaie — Chiodi di ferro o di acciaio — Viti di ferro o di acciaio — Botti di lamiera di ferro o di acciaio — Utensili e vasellame per uso domestico, di lamiera di ferro o di acciaio — Ami da pesca.	Rottami di ferro e di acciaio e rottami di ghisa (limitatamente a quelli che provengono da demolizioni o riparazioni di bastimenti in vicinanza della dogana, semprechè il materiale sia riotto nelle condizioni volute dalla Tariffa).
»	XIX	Rame e sue leghe	Id.	Rame e sue leghe, in pani e in rottami — Fogli o lamiere, di rame e sue leghe greggi — Viti e chiavarde, di rame e sue leghe — Chiodi e bullette, di rame e sue leghe — Monete di rame e sue leghe aventi corso legale nel Regno.	Rame e sue leghe in rottami — Monete di rame e sue leghe aventi corso legale nel Regno.
»	XX	Altri metalli comuni e loro leghe	Id.	Piombo in rottami — Zinco in rottami e zinco in fogli o lamiere.	Piombo in rottami — Zinco in rottami.
»	XXI	Lavori diversi di metalli comuni, non compresi in altre categorie.	Id.	Nessuna	Nessuna.
»	XXII	Macchine e apparecchi	Tutte, esclusi: le griglie meccaniche, di ghisa, per caldaie, le macchine utensili, le presse, torchi e strettoi idraulici, le macchine cernitrici, e macchine non nominate per molini, pastifici, panifici e brillatoi, le macchine per la fabbricazione della carta e dei cartoni, le macchine non nominate per le lavorazioni complementari della carta e dei cartoni, le macchine per le industrie grafiche, le macchine per fondere caratteri	Id.	Id.

Sezione e categoria della Tariffa doganale in cui trovansi classificate le merci			DOGANE SECONDO ORDINE		
Sezione	Categoria	Titolo	Prima classe	Seconda classe	Terza classe
			e comporre, le macchine per la filatura, le macchine per la tessitura, le macchine per fare maglie, frange, passamani e simili, i telai per fare tulli, pizzi, *guipures* e per ricamare, le macchine per la fabbricazion di materiali da costruzioni edilizie e stradali, le macchine per l'estrazione e la lavorazione dei minerali, le macchine per la lavorazione di colori e di materie affini, le macchine per lavare, stirare, disinfettare, tingere ed imbianchire fibre e materie tessili, le macchine per concerie e per la lavorazione delle pelli, i trasportatori e gli elevatori continui, i laminatoi, mangani e calandre, i torchi e frantoi per semi e frutti, gli apparecchi non nominati per l'applicazione dell'elettricità e loro parti.		
IV	XXIII	Utensili per arti e mestieri e per l'agricoltura.	Tutte	Falci, falciole, lame da trinciapaglia o da trinciafieno e roncole — Badili, vanghe, zappe, picconi, pale, sarchielli, vomeri, ed altri simili strumenti per la lavorazione del suolo; forche, forconi e rastrelli, di ghisa, di ferro o di acciaio — Scuri, ascie, piccozze e punte da vomeri — Coltelli e trincetti, per arti e mestieri e per l'agricoltura — Utensili e strumenti, per arti e mestieri e per l'agricoltura, non nominati e loro parti (esclusi quelli di legno)	Nessuna.
»	XXIV	Strumenti scientifici e orologi	Strumenti per astronomia, geodesia, navigazione, topografia, fisica e chimica, macchine fotografiche, binocoli e monocoli, occhiali, canocchiali e microscopi, barometri, manometri, indicatori di pressione e di livello d'acqua, contatori, bilance di precisione, macchine da calcolare, orologi, casse da orologi.	Orologi da tasca	Id
»	XXV	Armi e munizioni	Tutte	Fucili ad avancarica — Pistole e rivoltelle — Capsule esplodenti — Cartucce cariche.	Id.
»	XXVI	Veicoli	Id.	Carri da strade comuni, esclusi quelli automobili — Vetture da strade comuni, escluse quelle automobili — Motocicli — Carrozzelle laterali o da rimorchio per motocicli — Velocipedi.	Id.
V	XXVII	Pietre, terre e minerali non metallici.	Id.	Marmo greggio — Alabastro greggio — Marmo ed alabastro lavorati — Pietre per costruzioni — Coti di pietra naturale — Mole da affilare e arrotare anche montate, di pietra naturale — Smeriglio e corindone naturale — Macine di pietra — Lavagne e ardesie, naturali o artificiali, greggie — Pietre da calce e da cemento — Caolino — Argille, terra refrattarie e terre da fonderia — Pietra pomice — Zolfo — Bitumi solidi — Carbon fossile	Marmo greggio — Alabastro greggio — Pietre per costruzioni — Coti di pietra naturale — Mole da affilare e arrotare — Lavagne e ardesie naturali greggie — Peitre da calce e da cemento — Caolino — Argille, terre refrattarie e terre da fonderia — Pietra pomice — Zolfo — Carbon fossile ed altri combustibili fossili, naturali o carbonizzati — pietre, terre e minerali non metallici, non nominati.

Sezione e categoria della Tariffa doganale in cui trovansi classificate le merci			DOGANE DI SECONDO ORDINE		
Sezione	Categoria	Titolo	Prima classe	Seconda classe	Terza classe
				ed altri combustibili fossili, naturali o carbonizzati — Pietre, terre e minerali non metallici, non nominati.	
V	XXVIII	Laterizi e materiale cementizio	Tutte	Laterizi: pianelle ordinarie; mattoni ordinari; mattoni forati; tegole comuni — Calce comune cotta o viva — Gesso crudo e cotto.	Laterizi: pianelle ordinarie; mattoni ordinari; mattoni forati; tegole comuni — Calce comune cotta o viva — Gesso crudo o cotto.
»	XXIX	Prodotti delle industrie ceramiche	Id.	Terre cotte d'uso comune	Terre cotte d'uso comune (limitatamente agli utensili ed al vasellame senza ornati).
»	XXX	Vetri e cristalli	Id.	Bottiglie comuni — Damigiane — Lavori di vetro o di cristallo, non nominati: non arrotati, nè smerigliati, nè incisi; arrotati, smerigliati e incisi — Vetro rotto.	Bottiglie comuni — Damigiane — Vetro rotto.
»	XXXI	Amianto, grafite e mica	Tutte, esclusi i tessuti di amianto ed i lavori di tessuto di amianto non nominati.	Amianto greggio, anche in polvere — Grafite — Mica in massa, in polvere, in scagliette o in lamine greggie.	Amianto greggio, anche in polvere — Grafite.
VI	XXXII	Legni e sughero	Tutte, esclusi i *linoleum*, *corioleum* e simili.	Legno comune — Legna da fuoco — Carbone di legna — Doghe per botti — Remi, pali e pertiche — Botti, nuove o vecchie — Forme per calzature — Utensili e lavori non nominati, di legno — Sughero greggio.	Legno comune — Legna da fuoco — Carbone di legna — Doghe per botti — Remi, pali e pertiche — Botti, nuove o vecchie — Forme per calzature — Utensili e lavori non nominati, di legno — Sughero greggio.
»	XXXIII	Paglia e altre materie da intreccio	Tutte	Canne, giunchi e vimini — Lavori non nominati di giunchi, vimini, paglia, truciolo e di altre simili materie vegetali, grossolani — Trecce di scorza, di sparto, di legno e simili per cordami ed altri lavori — Steli di saggina — Scope di saggina — Radiche per spazzole.	Canne, giunchi e vimini, greggi — Lavori non nominati di giunchi, vimini, paglia, truciolo e di altre simili materie vegetali, grossolani — Steli di saggina — Scope di saggina — Radiche per spazzole.
»	XXXIV	Materie da intaglio e da intarsio	Id.	Corallo greggio — Corna, ossa e materie affini, greggie — Corozo.	Corallo greggio — Corna, ossa e materie affini, greggie.
VII	XXXV	Oli minerali, di resina e di catrame: gomme e resine.	Id.	Oli minerali limitatamente al petrolio illuminante ed alla benzina.	Benzina portata come provvista delle vetture o carri automobili.
»	XXXVI	Oli essenziali, profumerie, saponi e candele.	Tutte, esclusi gli oli essenziali ed essenze, tassati sul valore, i profumi sintetici ed i costituenti di essenze non nominati.	Sapone comune: sapone profumato — Candele.	Nessuna.
»	XXXVII	Prodotti chimici inorganici	Tutte	Solfato di rame — Carburo di calcio.	Solfato di rame.
»	XXXVIII	Concimi	Id.	Concimi organici di origine animale, vegetale o mista.	Concimi organici di origine animale, vegetale o mista.
»	XXXIX	Prodotti chimici organici	Tutte, esclusi gli alcaloidi non nominati e loro sali, ed i prodotti derivanti dal catrame compresi nelle voci 744 a 765 della tariffa.	Tartaro greggio e gruma di botte — Feccia di vino.	Tartaro greggio e gruma di botte — Feccia di vino.
»	XL	Generi medicinali e prodotti farmaceutici.	Tutte, esclusi: i prodotti medicinali sintetici arseno-benzolici. *Le preparazioni farmaceutiche non nominate composte e le specialità medicinali potranno importarsi dalle dogane di second'ordine della I classe solo se per uso particolare.*	Nessuna	Nessuna.

Sezione e categoria della Tariffa doganale in cui trovansi classificate le merci			DOGANE DI SECONDO ORDINE		
Sezione	Categoria	Titolo	Prima classe	Seconda classe	Terza classe
VII	XLI	Generi per tinta e per concia, colori e vernici.	Tutte	Nessuna	Nessuna.
VIII	XLII	Pelli e pellicce	Tutte, escluse le pelli conciate col pelo ed i loro lavori.	Pelli non buone da pellicceria, crude, fresche (anche salate o salamoiate), secche o marinate — Pelli da pellicceria, crude, fresche o secche — Carniccio, ritagli e altri cascami di pelli — Selle — Fornimenti da tiro, corregge, corde ed altri lavori da sellaio e da correggiaio, di pelle o di cuoio — Valige, bauli, cappelliere e cassette da viaggio, di pelle o di cuoio.	Pelli non buone da pellicceria, crude, fresche (anche salate o salamoiate), secche o marinate — Pelli da pellicceria, crude, fresche o secche — Carniccio.
»	XLIII	Gomma elastica guttaperca	Tutte, esclusi: i tessuti gommati in pezza; i passamani, nastri, galloni, cordoncini, maglie e tessuti elastici altri; gli oggetti di vestiario o da viaggio, di tessuto gommato; i lavori di tessuto gommato non nominati.	Nessuna	Nessuna.
»	XLIV	Carta, cartoni e prodotti delle arti grafiche.	Tutte	Manoscritti	Manoscritti.
»	XLV	Strumenti musicali	Id.	Nessuna	Nessuna
»	XLVI	Pietre preziose, argento, platino e lavori di metalli preziosi.	Id.	Id.	Id.
»	XLVII	Oggetti di moda, calzature ed effetti d'uso personale, non compresi in altre categorie.	Id.	Id.	Id.
»	XLVIII	Mercerie, balocchi e spazzole	Id.	Id.	Id.
»	XLIX	Materie vegetali non comprese in altre categorie.	Id.	Avena — Lieviti — Crusca — Fieno — Luppolo — Scorze di agrumi, fresche o secche — Foglie di alloro — Fiori freschi — Prodotti vegetali non nominati.	Avena — Crusca — Fieno — Luppolo — Scorze di agrumi, fresche o secche — Foglie di alloro — Fiori freschi — Prodotti vegetali non nominati.
»	L	Materie animali non comprese in altre categorie.	Id.	Seme di bachi da seta — Spugne greggie — Budella fresche e budella salate.	Seme di bachi da seta — Budella fresche.
»	LI	Prodotti diversi	Id.	Stracci di ogni sorta	Stracci di ogni sorta.
»	LII	Oro e monete d'oro e d'argento	Id.	Oro in monete — Argento in monete della Unione latina.	Oro in monete — Argento in monete dell'Unione latina.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le Finanze:

MOSCONI.

Numero di pubblicazione 429.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1931, n. 187.

Soppressione del secondo posto di vice direttore dell'Ufficio telegrafico e cifra del Ministero dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto-legge 24 gennaio 1926, n. 139;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo del Ministero dell'interno è soppresso il secondo posto, grado 8° gruppo *B*, di vice-direttore dell'Ufficio telegrafico e cifra istituito col R. decreto-legge 24 gennaio 1926, n. 139.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 44. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1931.

Dimissioni di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 11 giugno 1925, col quale fra gli altri venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano il sig. Perotti Piero;

Visto l'atto in data 29 dicembre 1930-IX, col quale il predetto agente di cambio ha rassegnate le proprie dimissioni dalla carica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 29 dicembre 1930-IX sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Perotti Piero dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 177.

(1285)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1931.

Autorizzazione all'Istituto italiano di credito marittimo ad assumere il seguito degli affari della Banca cooperativa genovese.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima « Istituto italiano di credito marittimo » con sede in Roma, è autorizzata ad assumere il seguito degli affari della Banca cooperativa genovese, con sede in Genova, ed a sostituirsi con una propria agenzia nella sede di Genova della Cooperativa stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ACERBO.

(1286)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 93 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marsetic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsetic Andrea, figlio del fu Martino e della fu Antonia Pohlen, nato a Villa Decani il 25 novembre 1866, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Svab di Valentino e fu Antonia Basez nata a Villa Decani il 19 febbraio 1879; ed ai figli nati a Villa Decani: Maria, il 22 ottobre 1906; Giuseppina, il 3 aprile 1909; Anna, il 26 novembre 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(584)

N. 78 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mozenic » (Muzenic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva apposita mente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mozenic (Muzenic) Nazario, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Kavrecic, nato a Villa Decani il 27 novembre 1892, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Moseni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Orsola, nata a Villa Decani il 30 marzo 1891; al fratello Giuseppe, nato a Villa Decani il 3 dicembre 1883; alla cognata, moglie di Giuseppe: Maria Rihter di Giacomo e fu Maria Kavrecic, nata a Villa Decani il 19 aprile 1897; ed al nipote Attilio di Giuseppe e di Rihter Maria, nato a Villa Decani il 4 luglio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(587)

N. 77 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mihec » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva apposita mente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mihec Giovanni, figlio del fu Valentino e della fu Giovanna Udovic, nato a Villa Decani il 12 settembre 1889, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Micca ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Rojc di Antonio e di Orsola Jakomin, nata a Villa Decani il 27 febbraio 1896; ed ai figli nati a Villa Decani: Sofia, il 27 giugno 1926; Zivko, il 30 dicembre 1918; Zdravko, il 21 dicembre 1920; Cvetko, il 21 dicembre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(588)

N. 76 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Markoncic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Markoncic Antonio, figlio del fu Matteo e della fu Maria Sav, nato a Villa Decani il 20 febbraio 1874, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Kacjancic, nata a Villa Decani il 28 giugno 1878; ed ai figli nati a Villa Decani: Carlo, il 19 marzo 1904; Maria, l'11 aprile 1907; Emilia, il 1° marzo 1909; Paolina, il 14 novembre 1910; Rosa, il 5 settembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(589)

N. 79 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mosenic » (Muzenic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosenic (Muzenic) Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Maria Princic, nato a Villa Decani il 15 novembre 1869, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Moseni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Sik fu Giovanni e fu Maria Oblakn, nata a Villa Decani il 29 dicembre 1874; ed ai figli nati a Villa Decani: Giuseppe Francesco, il 18 marzo 1904; Agostino, il 4 agosto 1908; Rosa, il 14 marzo 1907; Pietro, il 29 giugno 1915; ed alla nuora moglie di Giuseppe Francesco: Giuseppina Maria Bosic di Biagio e di Antonia Babic, nata a Capodistria il 16 novembre 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(590)

N. 75 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Markucic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Markucic Antonio, figlio di Giuseppe e di Maria Rihter, nato a Villa Decani il 4 giugno 1880, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marcucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Kocjancic di Giuseppe e Maria Kocjancic, nato a Villa Decani il 6 febbraio 1888; ed ai figli nati a Villa Decani: Giuseppe, il 25 luglio 1907; Nazario, il 2 agosto 1909; Veronica, il 22 settembre 1914; Anna, il 9 gennaio 1917; Maria, il 3 aprile 1921; Orsola, il 2 luglio 1923; Giustino, il 29 aprile 1927; al padre Giuseppe Markucic fu Giovanni e fu Maria Olenik, nato a Villa Decani il 25 ottobre 1840; ed alla madre Maria Rihter fu Giovanni e fu Maria Pohlen, nata a Villa Decani il 25 marzo 1851.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(591)

N. 85 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Mozenic » (Muzenic) e « Kavrecic » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Mazenic (Muzenic) Antonia ved. di Giovanni, figlia del fu Antonio Kavrecic e della fu Giovanna Eller, nata a Villa Decani il 22 maggio 1871, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Moseni » e « Cavrini » (Moseni Antonia nata Cavrini).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Villa Decani: Stefano, il 22 dicembre 1904; Floriano, il 30 marzo 1906; Anna, il 20 novembre 1903; Carolina, il 1° luglio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(592)

N. 209 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie

della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Marovich Anna Maria ved. di Antonio, figlia del fu Nicolò Barzelogna e di Ghira Beatrice, nata a Rovigno il 17 aprile 1894, e restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauro ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(593)

N. 208 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Marovich Maria, figlia del fu Andrea e della fu Maria Struck, nata a Rovigno il 14 settembre 1845, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauro ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle sorelle Marovich Antonia fu Andrea e fu Giovanna Sponza, nata a Rovigno il 22 aprile 1855.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(594)

N. 104 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marsic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Marsich, figlio del fu Antonio e di Maria Jakomin, nato a Villa Decani il 25 luglio 1900, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rosa Cah fu Giovanni e di Anna Kociancich nata a Villa Decani il 7 ottobre 1900 ed ai figli, nati a Villa Decani: Jolanda, il 17 maggio 1922; Bruno, il 1° dicembre 1923; Mario, il 4 giugno 1926, nonchè alla madre Maria Jakomin fu Giuseppe nata a Villa Decani il 4 settembre 1867.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(595)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 54.

Media dei cambi e delle rendite

del 10 marzo 1931 – Anno IX

Francia	74.73	Oro	368.32
Svizzera	367.35	Belgrado	33.60
Londra	92.723	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.668	Albania (Franco oro)	367.75
Spagna	208.50	Norvegia	5.105
Belgio	2.665	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.545	Svezia	5.115
Vienna (Schillinge)	2.685	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.58	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	72.65
Peso Argentino Oro	14.76	Rendita 3.50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	6.475	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.089	Consolidato 5 %	83.125
Dollaro Canadese	19.09	Obblig. Venezie 3.50 %	80.05

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.